

Polizze tecnici asseveratori

Elaborato da CONSULTING SERVICES SNC di Firenze Piazza della stazione 2

Il nuovo decreto 13/2022 entrato in vigore il 26.02.2022. ha cambiato le regole.

I tecnici che rilasciano attestazione ed asseverazioni saranno da adesso tutti tenuti a stipulare una polizza specifica di assicurazione per la Responsabilità civile dell'asseveratore.

Questa polizza dovrà avere un massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni:

In sostanza tra asseverazioni e massimale ci dovrà essere un rapporto di 1 ad 1.

Il meccanismo che attualmente si applica al superbonus (in versione eco) sarà utilizzato per tutti i bonus, anche quelli minori.

Attualmente in attesa di una risposta adeguata al nuovo decreto, da parte dei vari Assicuratori

Offriamo una polizza Lloyd's per singola asseverazione

250 euro per opere di valore fino a 500.000 euro

500 euro per opere di valore superiore a 500.000 fino a 1.000.000

Etc.

Nella polizza ci sarà la descrizione dell'opera asseverata garantita

- La polizza ha una retroattività a partire da luglio 2020
- La polizza ha una postuma automatica (già compresa nel premio, quindi senza premi aggiuntivi)
- La polizza prevede una franchigia assoluta di 1.500 euro, non sono previsti scoperti o clausole limitative. E' sempre compreso il rischio solidale.

Non appena ci saranno delle novità, sarà ns premura aggiornarvi.

Per le polizze emesse precedentemente, con massimale a consumo, senza individuazione dell'opera o delle opere asseverate, siamo in attesa di disposizioni dai vari assicuratori (AIG, DUAL Arch Insurance, Lloyd's altri sottoscrittori)

Allegato: decreto legge nr. 13 del 25.02.2022

All'art. 2 lettera B) è indicato il nuovo obbligo assicurativo

Si consiglia di non accettare o stipulare polizze che non abbiano già compreso la postuma, in quanto sono assolutamente rischiose per il tecnico.

Se la postuma non fosse automatica e pertanto rilasciata allo scadere del decreto, farsi comunicare per scritto i costi, la durata e se questo è un diritto averla o una facoltà dell'assicuratore. Chiaramente la facoltà dell'assicuratore è una condizione vessatoria (non accettarla). Accertarla solo se è un diritto, anche a seguito di un sinistro. Comunque ribadiamo, meglio la postuma concessa alla stipula.

Lloyd's Assigeco Inarcassa ha emesso una polizza stand Alone (a singola opera) al costo di 298 euro, premio minimo compreso la postuma o una appendice gratuita che descriverà l'opera asseverata, in tal caso attenzione al massimale di polizza, potrebbe essere inadeguato, e soprattutto in questo ultimo caso, sarà onere dell'architetto attivare la postuma secondo le condizioni di polizza, pagando un premio da concordare. ATTENZIONE Se non viene attivata la postuma, l'architetto rimarrà scoperto

4. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 8:

1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli.»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;

b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».

Art. 2.

Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»;

b) all'articolo 316-bis:

1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»;

2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»;

c) all'articolo 316-ter:

1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»;

2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»;

d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.»;

b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

Art. 3.

Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a sequestro penale

1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

2. L'Agenzia delle Entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al precedente comma 1, e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

